

# Legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada

(LPTS)

Modifica del ..... 2012

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 20 marzo 2009<sup>2</sup> sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada è modificata come segue:

*Art. 2 lett. b e d (nuovo)*

Ai sensi della presente legge si intende per:

- b. *professione di trasportatore di merci su strada*: professione esercitata mediante un'impresa che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale indicato nella licenza di circolazione supera 3,5 t;
- d. *gestore dei trasporti*: persona che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto di un'impresa di trasporto su strada.

*Art. 3 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione. A tal fine considera in particolare le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia.

RS .....

- 1 FF 2012 ...
- 2 RS 744.10
- 3 RS 0.740.72

2011-.....

#### Art. 4 Condizioni

<sup>1</sup> Per ottenere l'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:

- a. affidabilità (art. 5);
- b. capacità finanziaria (art. 6); e
- c. capacità professionale (art. 7).

<sup>2</sup> Ai fini dell'autorizzazione di un'impresa, le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c devono essere soddisfatte per quanto concerne una persona fisica che:

- a. ricopre la funzione di gestore dei trasporti per l'impresa;
- b. è legata all'impresa da un rapporto di assunzione o di mandato oppure partecipa al suo capitale azionario o sociale; e
- c. è domiciliata in Svizzera.

<sup>3</sup> Oltre a soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1, per ottenere l'autorizzazione una persona fisica deve:

- a. ricoprire la funzione di gestore dei trasporti; e
- b. essere domiciliata in Svizzera.

<sup>4</sup> In un rapporto di mandato, un gestore dei trasporti può gestire al massimo quattro imprese con un parco veicoli di complessivamente 50 unità. Il Consiglio federale può limitare ulteriormente il numero delle imprese o delle unità. Le mansioni e le competenze del gestore dei veicoli devono essere fissate in un accordo scritto.

#### Art. 7 cpv. 5

*Abrogato*

#### Art. 8 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)

<sup>1bis</sup> Se indizi concreti inducono a presumere che le condizioni d'autorizzazione non sono più soddisfatte, l'UFT ne informa l'impresa di trasporto e le fissa un termine per consentirle di provare il contrario. Se l'impresa non adduce tale prova, entro sei mesi deve ripristinare lo stato regolamentare. L'UFT può prolungare il termine di al massimo tre mesi quando il gestore dell'impresa deve essere sostituito per decesso o malattia.

#### Art. 9 Registro delle imprese di trasporto su strada

<sup>1</sup> L'UFT tiene un registro delle imprese di trasporto di viaggiatori e di merci su strada.

<sup>2</sup> Il registro comprende:

- a. il nome e la sede dell'impresa;
- b. il tipo di autorizzazione;

- c. il nome del gestore dei trasporti;
- d. il numero di veicoli.

<sup>3</sup> Il registro è accessibile al pubblico.

*Art. 9a* Registro delle infrazioni gravi e delle persone inidonee

<sup>1</sup> L'UFT tiene un registro su:

- a. i gestori dei trasporti e le imprese di trasporto su strada che hanno commesso infrazioni secondo l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009<sup>4</sup> o altre infrazioni gravi; e
- b. le persone dichiarate inidonee a svolgere la funzione di gestore dei trasporti.

<sup>2</sup> Mediante procedura di richiamo rende accessibile il registro alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE come anche di Stati terzi secondo gli accordi applicabili.

<sup>3</sup> Rende accessibili solo le infrazioni gravi la cui sanzione è passata in giudicato da al massimo due anni. Distrugge le iscrizioni relative alle infrazioni la cui sanzione è passata in giudicato da più tempo.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce le infrazioni gravi.

*Art. 11* Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. esercita senza autorizzazione la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada;
- b. contravviene a un'autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge;
- c. contravviene a una decisione fondata sulla presente legge o su una disposizione di esecuzione e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

<sup>2</sup> Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

<sup>3</sup> È punito con la multa chiunque viola una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale.

*Art. 13 Abs. 2 (nuovo)*

<sup>2</sup> Può dichiarare punibili violazioni alle disposizioni esecutive.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 71.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

